

Repertorio n. 1313

----- REPUBBLICA ITALIANA-----

-----COMUNE DI INDUNO OLONA-----

-----Provincia di Varese-----

**CONTRATTO DI APPALTO PER OPERE DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE PER
SFONDELLAMENTO DELLA PALESTRA "L.GANNA" DI VIA CROCI
21 CIG : 8927801E70 CUP B77H21006340004 -**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **trentuno** del mese di **agosto**
presso la Residenza Municipale sita in Comune di Induno Olona in Via G.
P. Porro n. 35, avanti a me **Dott.ssa CONTE MARIA** Segretario
Comunale, autorizzato ex art 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente,
tutti i contratti nei quali l'Ente stesso è parte, sono comparsi:

Arch. Collitorti Massimo nato a Varese il 18/01/1962, C.F.:
CLLMSM62A18L682D quale interviene in questo atto non in proprio ma in
rappresentanza del Comune di Induno Olona, C.F. e P.I.V.A.
00271260126, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, giusto
Decreto Sindacale n. 9 del 01.06.2022, che attribuisce al medesimo anche
il potere di rappresentare l'Amministrazione Comunale negli atti aventi
valore negoziale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante.

Arch. Fontana Mauro nato a Varese (Va), il 10/04/1965, residente a
Varese Via Monte Giardino n. 2 - C.F. FNTMRA65D10L682Y — il quale

interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in qualità di legale rappresentante dell'impresa Giorgio Fontana s.r.l. con sede legale in Varese in Via Cà Bassa n. 26. CAP 21100 Cod. Fiscale Impresa 01496400126, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) Camera di Commercio di Varese REA n. VA-188242, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**appaltatore**»;

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono certo, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato di comune accordo, dichiarando di conoscere e confermare le seguenti narrative, mi chiedono il rogito del presente atto.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE PER SFONDELLAMENTO DELLA PALESTRA "L. GANNA" DI VIA CROCI 21" che prevede una spesa complessiva di € 99.500,00 di cui € 75.000,00 per lavori e € 24.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il cui report di gara ID 146057651 è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 303 in data 12.10.2021, i lavori in oggetto, sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Edili Giorgio Fontana srl di Varese che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 3,82%;---

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione delle "OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE PER SFONDELLAMENTO DELLA PALESTRA "L. GANNA" DI VIA CROCI 21" citate in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **8927801E70**

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 72.206,62 (diconsi euro settantaduemiladuecentosei/62) di cui:

a) euro 70.331,62 per lavori veri e propri;

b) euro 1.875,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Induno Olona, all'indirizzo Via Porro n. 35.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

3. Come risulta dal documento presentato dall'impresa, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore:

il signor **Fontana Mauro** nato a Varese (Va), il 10/04/1965, residente a Varese(VA) in Via Monte Giardino n. 2 .- C.F. FNTMRA65D10L682Y in qualità di legale rappresentante;

il signor **Fontana Angelo** nato a Varese (Va), il 22/04/1963, residente a Varese (VA) in Via Adige 18/A.- C.F. FNTNGL63D22L682U in qualità di procuratore;

sul conto corrente:

Banca BPER filiale di Varese (Va) Codice IBAN IT 52 G 05387 10804
000042444752

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente sopra specificato ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad

operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini di esecuzione dei lavori e penalità in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 5 dello *Schema di contratto/Capitolato Speciale d'Appalto* il tempo concesso all'impresa per dare ultimati i lavori oggetto dell'appalto resta fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna avvenuta, in pendenza di contratto in data 13.12.2021. Qualora l'Ente appaltante ravvisi la necessità di procedere in tempi diversi alla consegna con verbali parziali il tempo utile per l'esecuzione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna con il quale peraltro

potrebbe essere prescritto diverso termine perentorio per l'esecuzione totale dell'opera ove, a tale momento, la sua evoluzione avesse già raggiunto avanzata fase. In caso di ritardo di detta ultimazione, verrà applicata una penale pari al 10% dell'avanzamento giornaliero: (penale=importo di contratto/tempo) x 10%=€/giorno, e con un ammontare massimo nei limiti di legge.

Articolo 6 Sospensioni e riprese dei lavori

Sospensioni ordinate dal datore di lavoro-----

1. In tutti i casi previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua

redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 3 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione di lavori stessi, o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui all'art. 5 del capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo, dai relativi allegati e dai particolari costruttivi. Il lavoro comprende tutte le opere definite nella documentazione di progetto, resta però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:

- comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori necessari per l'esecuzione dei lavori;
- precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere.

Nell'appalto sono quindi comprese, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le opere, le forniture, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per dare le opere completamente finite in ogni particolare, secondo quanto previsto e descritto negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto di appalto.

Articolo 8. Contabilità dei lavori.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti allo stesso allegati. La valutazione

del lavoro a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Articolo 9. Revisione prezzi

1. Si applica l'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016 .

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre le varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i

limiti stabiliti dagli articoli 106 e 149 del D. Lgs. n.. 50/2016.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, risultante dai registri di contabilità, non sia inferiore a euro **30.000,00** (Euro trentamila/00) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il direttore dei lavori redige la contabilità ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il *giorno/mese/anno* » con l'indicazione della data di riferimento dell'avanzamento dei lavori;

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica,.
L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo.

4. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, d'ufficio da parte della Stazione Appaltante;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti;

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, trovano applicazione le disposizioni del comma 6 art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

6. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,

7. La rata di saldo è pagata, nulla ostando, entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, .

8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Articolo 12. Ultimazione dei lavori, regolare esecuzione e gratuita manutenzione

1. Al termine di lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino si applica la penale prevista nel presente contratto.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale dopo l'accertamento se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dei lavori.

4. Dalla data di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cessa con l'approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del nuovo codice .

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante invio all'appaltatore di semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. Il contratto è altresì ridotto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione delle misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nel caso di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore fallimentare sono definiti ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo ponendo a carico di quest'ultimo l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata, da maggior costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto e dal maggior onere subito dalla stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori .

4. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 14. Riserve e controversie

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'art. 9 dello Schema di Contratto/ Capitolato Speciale d'Appalto, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità che dev'essere firmato dall'esecutore, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro l'esecutore è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista l'astensione o il rifiuto, ne viene fatta espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,

per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro entro il termine di cui al presente comma , oppure ha firmato con riserva, ma senza esplicitare le riserve nei modi e nei termini sopraindicati, i fatti si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto a far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove, per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessata vengono portate in detrazione le partite provvisorie. le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare specificamente le ragioni su cui si fondano, ed in particolare contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene dovute. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità e, se non confermate espressamente sul conto finale, si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Qualora, nel corso dei lavori insorgano controversie non risolvibili con la procedura dell'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs.

18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la definizione delle stesse non si farà ricorso al giudizio arbitrale, giusti i disposti di cui all'art. 209 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed è pertanto devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL 34075919 scadenza validità in data 19/11/2022.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.).

2. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia;

2. Ai fini del comma 1, in sede di gara è stata acquisita la dichiarazione

sostitutiva, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 18. Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni, i limiti e le procedure di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016;

2. L'Appaltatore esegue in proprio i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di legge e nei limiti ivi contenuti. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende subappaltare la posa di pavimenti vinilici, e OGI nei termini di legge..

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del Contratto ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 114881256 in data 12/12/2021 rilasciata da Allianz Assicurazioni Spa agenzia di Varese (Va) per l'importo di euro 3.610,33 pari al 5% dell'opera, con forme, valore, termini di validità e modalità di esclusione a favore della Stazione Appaltante previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.-----

Articolo 20. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza RCT numero 110138600 in data 31.12.2021, rilasciata dalla Allianz Assicurazioni Spa, con validità sino al 31.12.2022, come da quietanza numero 1000051069655 del 11.01.2022;

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, e sono conservati a cura della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, ai sensi dell'art. 4 dello Schema di Contratto/Capitolato Speciale d'Appalto, anche se non materialmente uniti al presente i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d'appalto, di cui al regolamento approvato con D.P.R. Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto;

c) l'elenco prezzi unitari allegato al progetto;

d) i disegni di progetto;

e) il piano della sicurezza dei lavoratori redatto ai sensi della legge 55/1990

f) il piano di sicurezza e coordinamento;

g) il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto.

Risultano altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i Capitolati Speciale tipo approvati dal Ministero

dei lavori Pubblici per appalti di lavori edilizi, lavori stradali, per opere idrauliche e di impianti elettrici, nonché le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20;-----

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore), il d.P.R. 7 marzo 2018 n. 49, le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali in materia di lavori pubblici e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali in cui si svolgono le opere oggetto dell'appalto, oltre alle delibere pareri e determinazioni emanate dall'A.N.A.C..

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'appalto di cui trattasi e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 25 Obblighi di comportamento

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, il Legale Rappresentante della Società attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società Olona Strade s.r.l. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Legale Rappresentante della Società e per il suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Comune di Induno Olona ed al rispetto del patto di legalità sottoscritto in data odierna. La violazione dei predetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 27 Disciplina applicabile. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, le Parti rinviando alla normativa vigente in materia di contratti di P.A.

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, composto da 21 facciate intere, dandone lettura alle parti comparenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà per cui, a conferma, lo

Sul presente originale digitalizzato l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale mediante versamento di € 45,00

sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.lgs n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

Io Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi

Per la Stazione Appaltante

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Massimo Collitorti (firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Arch. Fontana Mauro (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Conte